



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 440 DEL 27 aprile 2017

OGGETTO: : Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da Soc. Coop. sociale Onlus Alteya/ Città di Velletri. Procedura aperta suddivisa in due lotti per l'affidamento dei servizi di assistenza domiciliare e assistenza educativa domiciliare in favore di utenti residenti nel territorio distrettuale H5 ASL Roma 6. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara: 688.571,43 euro.

PREC 91/17/S

Suddivisione in lotti. Clausola che prevede divieto di aggiudicazione di più di un lotto. Legittimità dell'aggiudicazione.

Non è legittima l'aggiudicazione di entrambi i lotti ad un'unica società concorrente in violazione del divieto contenuto nel bando di aggiudicare entrambi i lotti in cui è suddivisa la gara ad un unico operatore economico.

Art. 94 D.lgs. 50/2016

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 781 del 5 gennaio 2017, la Soc. Coop. sociale onlus Alteya chiedeva all'Autorità un parere sulla legittimità di una procedura di gara in cui la stazione appaltante aveva aggiudicato entrambi i lotti alla stessa impresa contrariamente alle previsioni del bando che prevedeva la possibilità per le concorrenti di partecipare alla selezione per due lotti, ma disponeva al contempo che l'aggiudicatario non avrebbe potuto essere lo stesso per entrambi;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 23 febbraio 2017;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

RILEVATO che nel capitolato speciale d'appalto all'art. 11 è previsto: *"I concorrenti possono presentare offerta per uno o entrambi i lotti e non potranno essere aggiudicatari di più di un lotto, sia se partecipino singolarmente sia in raggruppamento temporaneo di imprese sia in forma consortile"*;

RILEVATO che, con successiva memoria del 10 marzo 2017, la stazione appaltante ha comunicato che essendosi la Coop. Sociale Leonardo classificata prima in entrambi i lotti, il Comune ha lasciato alla stessa la possibilità di scegliere l'aggiudicazione di uno dei due e ciò non ha comportato dispendio ingiustificato e di risorse perché non è stata indetta una nuova gara come asserito dall'istante per far fronte alla situazione di mancanza di aggiudicatario in uno dei lotti;

RILEVATO che a seguito dell'applicazione del soccorso istruttorio, è stata riammessa la Coop Arcobaleno che ha provveduto a integrare indicando gli oneri della sicurezza aziendale; la società prima esclusa è risultata quindi aggiudicataria del secondo lotto;

RILEVATO che l'istante contesta anche l'applicazione del soccorso istruttorio nella fattispecie sopra descritta;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RILEVATO CHE il Comune, nel capitolato speciale, non ha previsto l'obbligo di indicazione dei costi della sicurezza ed ha invece asserito che i costi correlati all'attività oggetto dell'appalto sarebbero stati pari a zero;

RITENUTO che in questo caso è legittima l'applicazione del soccorso istruttorio per allegare la quantificazione dei costi della sicurezza, trattandosi della sanatoria di un'omissione di carattere formale e non sostanziale, in assenza di specifica indicazione negli atti di gara, al fine di tutelare l'affidamento del concorrente (*vd. da ultimo Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 1495 del 31 marzo 2017, con cui si è ammesso il soccorso istruttorio per sanare l'omissione nell'offerta degli oneri di sicurezza aziendale, richiamando i principi affermati sul punto dall'Adunanza Plenaria del CdS. sentenza n. 19 del 2016*)

RITENUTO che la riammissione con conseguente aggiudicazione alla Soc. coop. Arcobaleno è legittima e pertanto la problematica posta dall'istante circa la duplice aggiudicazione dei lotti a un unico offerente può ritenersi superata;

CONSIDERATO che l'art. 51 comma 3 del D.lgs. 5072016 prevede che : *“Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la facoltà di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano, altresì, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.”;*

CONSIDERATO che il divieto di aggiudicazione in più di un lotto non riguarda la fase dell'ammissione alla gara ma la sola fase dell'aggiudicazione e quindi non preclude la partecipazione delle imprese, anzi è teso a favorirla consentendo a più concorrenti di ottenere l'aggiudicazione in una stessa gara suddivisa in più lotti;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 maggio 2017

Il Segretario Maria Esposito